(N. 436-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE SCHIAVONE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 marzo 1954 (V. *Stampato N.* **259**)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

e col Ministro del Tesoro

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 31 MARZO 1954

Comunicata alla Presidenza il 16 ottobre 1954

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e l'Austria sulle assicurazioni sociali e Protocollo aggiunto, conclusi a Vienna il 30 dicembre 1950, nonchè del secondo Protocollo aggiuntivo concluso a Vienna il 29 maggio 1952.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

ONOREVOLI SENATORI. — Viene all'esame del Senato la Convenzione fra l'Italia e l'Austria sulle assunzioni sociali, sottoscritta a Vienna il 30 dicembre 1950.

Detta Convenzione è sviluppata in 46 articoli, raggruppati in sette parti, di cui la prima ha per oggetto le disposizioni generali, le parti seconda, terza, quarta e quinta hanno per oggetto singole forme di assicurazione, la parte sesta ha per oggetto la procedura e la collaborazione per l'applicazione della Convenzione, essendo rimesse alla parte settima le disposizioni transitorie.

È tutto un complesso molto dettagliato di norme di cui giova rilevare alcune più salienti.

Nelle disposizioni generali è affermato il concetto della equiparazione di trattamento fra nazionali e cittadini dell'altro Stato (articolo 1), avendo per regola l'applicazione delle disposizioni dello Stato nel cui territorio si è svolta l'attività da cui deriva l'assicurazione (articolo 4).

Notevole nelle disposizioni generali è anche quella che riconosce ai beneficiari di prestazioni assicurative in danaro nei confronti dell'altro Stato contraente, il diritto a conservare la corresponsione anche se si siano trasferiti in un terzo Stato, ove si tratti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero contro le malattie professionali, ovvero per la vecchiaia e per i superstiti (articolo 7, paragrafo 2).

Per quanto riguarda la parte seconda, in tema di assicurazione malattie e assicurazione tubercolosi, giova particolarmente rammentare la condizione riconosciuta ai familiari del lavoratore trasferitosi nel territorio dell'altro Stato; essi benchè residenti nello Stato di origine hanno diritto a percepire le prestazioni correlative alle dette assicurazioni (articolo 12).

La regola del cumulo dei periodi di contribuzione e di assicurazione compiuti in entrambi gli Stati ritorna nella disciplina relativa alle diverse forme di assicurazione (articoli 9, 15, 20).

Degno di nota nella parte IV, relativa agli infortuni sul lavoro, è la norma che regola l'ipotesi di infortunio subìto mentre il lavoratore si reca ad assumere lavoro nell'altro Stato.

La parte VI che tratta, come si è detto, della « Collaborazione amministrativa e disposizioni procedurali » agevola il riconoscimento e il godimento delle prestazioni assicurative, semplificando al tempo stesso i rapporti interni tra enti assicurativi dell'uno e dell'altro Stato.

Sono a favore dei lavoratori anche le disposizioni transitorie e finali.

Non trovano posto nella Convenzione gli assegni familiari perchè non previsti dalla legislazione austriaca, essendo questa ispirata a diverse forme protettive per carichi di famiglia.

La Convenzione ha un Protocollo aggiunto sottoscritto nella stessa data del 30 dicembre 1950, che ha per scopo di estendere, in attesa di altre disposizioni, l'applicazione della Convenzione alle persone dell'Alto Adige e della Valcanale soggette agli Accordi del 21 ottobre 1939, equiparandoli ai cittadini dello Stato in cui risiedono (articolo 1).

Un secondo Protocollo aggiuntivo, sottoscritto il 29 maggio 1952, introduce alcune modifiche alla Convenzione; notevoli quelle dirette a conformarla alla nuova legislazione italiana a tutela delle lavoratrici madri, in sostituzione dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità.

Tanto la Convenzione quanto i due Protocolli aggiunti, come avvisa nel suo parere anche la 10ª Commissione, costituiscono un miglioramento a difesa in sede assicurativa dei nostri lavoratori costretti a cercare occupazione in Austria. La Convenzione e i Protocolli meritano pertanto l'approvazione del Senato.

SCHIAVONE, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e l'Austria sulle assicurazioni sociali e Protocollo aggiunto, conclusi a Vienna il 30 dicembre 1950, nonchè il secondo Protocollo aggiunto, concluso a Vienna il 29 maggio 1952.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e Protocolli suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.